TARI 2020

Le novità in materia di tassa rifiuti per l'anno 2020



DELFINO &PARTNERS SpA

SERVIZI E CONSULENZA PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

INTRODUZIONE

ARERA

- Autorità amministrativa indipendente istituita con L. n. 481/1995
- Svolge attività di regolazione e controllo nei settori dell'energia elettrica, del gas naturale, dei servizi idrici, del ciclo dei rifiuti e del teleriscaldamento
- Regola i settori di competenza attraverso provvedimenti
- Opera per garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei servizi di pubblica utilità e tutelare gli interessi di utenti e consumatori

INTRODUZIONE

In data 31 ottobre 2019 l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – ARERA ha pubblicato sul proprio sito internet:

- la delibera 443/2019/R/Rif avente ad oggetto la **«Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021»**
- l'allegato contenente il nuovo Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021 ai fini della determinazione delle componenti dei costi da coprire mediante TARI (MTR)

I provvedimenti concludono l'iter regolatorio iniziato lo scorso anno a seguito della pubblicazione del **Documento di Consultazione 351** del 31 luglio scorso.

DEFINIZIONI

Così come disposto dall'Allegato alla Delibera 443, art. 1:

Soggetto gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti è: il soggetto affidatario del servizio integrato di gestione dei RU, ivi inclusi i Comuni che gestiscono in economia.

L'**Ente Territorialmente Competente** (ETC), è l'ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente.

Problematiche relative alla sua identificazione:

- il soggetto è istituito in modo omogeneo sul territorio?
- quali sono le caratteristiche che lo rendono operativo?
- chi stabilisce che esso sia operativo?

Nonostante abbia ruolo fondamentale non è ben individuabile.

Autorità: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

RUOLO DELL'ETC (1)

- **Validazione** ed eventuale fusione (nel caso in cui siano previsti più gestori) del PEF trasmesso dal gestore in termini di verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del PEF
- **Aggiornamento annuale del PEF** attraverso la verifica della coerenza degli elementi di costo, della metodologia per la determinazione dei costi e dell'equilibrio finanziario del gestore
- **Trasmissione**, successivamente alla validazione, del PEF **all'Autorità** entro 30 giorni
- **Determinazione delle variabili** di miglioramento della qualità e incremento del perimetro gestionale mediante l'introduzione delle componenti di costo di natura previsionale
- Determinazione del fattore di ***sharing***

RUOLO DELL'ETC (2)

- Determinazione del coefficiente di **gradualità**
- Determinazione del coefficiente di **recupero di produttività**
- Determinazione dell'eventuale **superamento del limite di crescita delle entrate**
- Determinazione della **vita utile** delle discariche in ambito di copertura degli ammortamenti
- Indicazione all'interno degli avvisi di pagamento di eventuali **oneri riconducibili ad attività esterne al perimetro gestionale** in riferimento al periodo precedente all'adozione della Delibera 443
- **Monitoraggio dell'invio dei dati da parte del gestore** ed eventuale segnalazione di inerzia all'Autorità

DELIBERA 443/2019 - ARTICOLO 1 (1)

Art. 1 – Ambito di applicazione

«1.1 Il presente provvedimento reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono»

A. definisce l'oggetto della deliberazione come la determinazione delle entrate tariffarie.

Si ritiene più corretto affermare che la delibera ed i suoi allegati definiscono le modalità di identificazione dei costi del servizio da coprire mediante entrate tariffarie, giacché le regole per la determinazione delle tariffe sono ancora rimesse alla legge e contenute nella Legge 147/2013 art. 1 commi 651 e 652 che A. non può modificare.

DELIBERA 443/2019 - ARTICOLO 1 (2)

Art. 1 – Ambito di applicazione

«1.2 Il perimetro gestionale assoggettato al presente provvedimento è uniforme su tutto il territorio nazionale e, sulla base della normativa vigente, comprende:

a) spazzamento e lavaggio delle strade;

b) raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

c) gestione tariffe e rapporti con gli utenti;

d) trattamento e recupero dei rifiuti urbani;

e) trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.»

Il comma 2 rappresenta un importante *tentativo di perimetrazione dei servizi* che generano costi ammissibili a copertura tariffaria.

Con DCO 713/2018 A. ha definito le attività del perimetro gestionale



ATTIVITA' DEL PERIMETRO GESTIONALE (1)

- **Spazzamento** manuale e meccanizzato di strade, piazze ed aree pubbliche e aree private ad uso pubblico e di parcheggio
- **lavaggio** del suolo pubblico, strade, piazze e marciapiedi
- **raccolta indifferenziata** dei rifiuti urbani
- **raccolta differenziata** di rifiuti urbani
- **raccolta** dei rifiuti presenti nei **contenitori stradali**
- **manutenzione** dei contenitori
- **raccolta** di rifiuti **ingombranti**, **RAEE** nonché **oli e grassi vegetali** classificabili come rifiuti urbani
- **raccolta** rifiuti e **pulizia** di **mercati, arenili, rive fluviali** e **lacuali** nonché di **aree cimiteriali**, compresa la raccolta di rifiuti prodotti da operazioni cimiteriali di esumazione ed estumulazione
- **raccolta rifiuti abbandonati** su strade o aree pubbliche o su strade o aree private ad uso pubblico
- gestione e **manutenzione dei centri di raccolta** collettivi e di riuso e di isole ecologiche
- comunicazione agli utenti per **campagne informative** e di educazione ambientale relative al servizio di raccolta e trasporto

ATTIVITA' DEL PERIMETRO GESTIONALE (2)

- **vigilanza ambientale**, ossia controllo del corretto conferimento dei rifiuti, accertamento e contestazione ai sensi delle norme vigenti e del regolamento di gestione del servizio
- **raccolta e gestione dei dati relativi al conferimento dei rifiuti** da parte delle utenze e del successivo conferimento agli impianti di trattamento
- **commercializzazione dei rifiuti** da raccolta differenziata
- **trasporto verso impianti di recupero**, compreso eventuale trasbordo su mezzi di maggiori dimensioni
- **trasporto verso impianti di smaltimento**, compreso eventuale trasbordo su mezzi di maggiori dimensioni
- **accertamento, bollettazione e invio degli avvisi di pagamento, gestione della banca dati utenze, riscossione, gestione dei crediti e del contenzioso**
- **gestione** del **rapporto con l'utenza** tramite sportelli o call center
- **raccolta** presso le grandi utenze **con servizio personalizzato**
- raccolta, trasporto e smaltimento di **potature** e **sfalci erbosi**
- servizi di **ritiro ingombranti** che richiedano l'impiego di **mezzi non ordinari**
- **rimozione** di **rifiuti abbandonati** in grandi quantità su area privata
- **rimozione amianto** da **utenze domestiche** (**SOLO SE GIA' INSERITA NEI PIANI FINANZIARI PRECEDENTI)**

ATTIVITA' ESTERNE AL PERIMETRO GESTIONALE

Attività esterne al ciclo integrato dei RU: sono tutte quelle attività che, anche qualora siano state incluse nella concessione di affidamento del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, ai sensi della normativa vigente, non possono essere incluse nel perimetro sottoposto a regolazione dell'Autorità; a titolo esemplificativo ma non esaustivo, comprendono in particolare:

- **raccolta, trasporto e smaltimento amianto da utenze domestiche**; tuttavia, ai fini della determinazione dei corrispettivi, laddove già inclusa nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani alla data di pubblicazione del presente provvedimento, la micro raccolta dell'amianto da utenze domestiche è da considerarsi tra le attività di gestione dei RU
- **derattizzazione**
- **disinfestazione zanzare**
- **spazzamento e sgombero della neve**
- **cancellazione scritte vandaliche**
- **defissione di manifesti abusivi**
- **gestione dei servizi igienici pubblici**
- **gestione del verde pubblico**
- **manutenzione delle fontane**

DELIBERA 443/2019 - ARTICOLO 5.3

Art. 5 - Determinazione dei corrispettivi per l'utenza

«5.3 Nel caso in cui, nell'ambito delle entrate tariffarie identificate in precedenza all'adozione del presente provvedimento, fosse stato previsto il recupero di costi relativi ad attività esterne al perimetro gestionale definito al precedente comma 1.2, a decorrere dal 2020 l'Ente territorialmente competente è tenuto a fornire separata evidenza, negli avvisi di pagamento, degli oneri riconducibili alle medesime»

Disposizioni:

Mantenimento degli oneri esterni solo qualora "fosse stato previsto" in precedenza all'adozione del provvedimento in commento.

Problemi:

- **sforamento della copertura integrale dei costi del servizio** → i contribuenti pagherebbero somme che non hanno a che fare con il servizio integrato

- il criterio di attribuzione di tali costi (es. **sgombero neve, derattizzazione, cura del verde pubblico**) coinciderebbe con quello in base a cui si applica la tariffa sui rifiuti "chi inquina paga", non in aderenza quindi all'eventuale beneficio acquisito (come vorrebbe l'imposizione mediante tassa) né a logiche solidaristiche redistributive

DELIBERA 443/2019 - ARTICOLO 2 (1)

Art. 2 - Definizione delle componenti di costo e approvazione del metodo tariffario

«2.1 Ai fini della determinazione delle entrate di riferimento sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;

b) costi d'uso del capitale; intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;

c) componente a conguaglio relativa ai costi delle annualità 2018 e 2019.»

Differenze rispetto alla precedente suddivisione:

- I costi operativi comprendono gli oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni
- Presenza della componente a conguaglio relativa ai costi 2018 e 2019 con conseguenti problematiche che vedremo oltre

DELIBERA 443/2019 - ARTICOLO 3.1

Art. 3 - Incentivi alle infrastrutture per la Circular Economy

«3.1 Nelle more della definizione della regolazione relativa all'accesso alle infrastrutture di trattamento, le misure di incentivazione alle infrastrutture per la Circular Economy comprendono il riconoscimento di costi d'uso del capitale, di cui al precedente comma 2.1, lettera b), e l'introduzione di un fattore di sharing in grado di tenere conto dell'effettiva qualità e quantità dell'output recuperato.»

Al fine di incentivare la c.d. **Circular Economy** è prevista l'introduzione di un fattore di ***sharing*** che permetterà di suddividere i benefici derivanti da vendita di materiale ed energia da rifiuti tra gestore e utenti, in base a percentuali prefissate dall'**Ente Territorialmente Competente (ETC)**

DELIBERA 443/2019 - ARTICOLO 4

Art. 4 - Determinazione delle entrate tariffarie

«4.1 La determinazione delle entrate tariffarie avviene sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione del raggiungimento di obiettivi migliorativi del servizio, secondo criteri di gradualità per la mitigazione degli impatti e di asimmetria per la declinazione delle finalità alla luce delle situazioni rilevate.»

- L'identificazione dei costi non si potrà più basare sui costi previsionali per l'anno di imposta, ma dovrà basarsi sulle "fonti contabili e obbligatorie"
- saranno considerabili oneri relativi al "raggiungimento di obiettivi migliorativi del servizio", come specificato nell'Allegato
- L'anno di riferimento è il 2018 (*a-2*) di cui si dispone di consuntivo

DEFINIZIONE DEI COSTI

Come disposto dall'art.6 dell'Allegato MTR, **i costi ammessi a riconoscimento tariffario sono calcolati secondo criteri di efficienza, al netto dell'IVA detraibile e delle imposte.**

I costi efficienti di esercizio e di investimento **riconosciuti per l'anno a = {2020,2021}** per il servizio del ciclo integrato **sono determinati sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento (*a-2*)** come risultanti da fonti contabili obbligatorie (bilancio di esercizio, il libro cespiti, il libro giornale, il libro degli inventari e ogni altro documento contabile tenuto ai sensi di legge).

DEFINIZIONE DEI COSTI

- I costi riconosciuti comprendono tutte le voci di natura ricorrente sostenute nell'esercizio, al netto dei costi attribuibili alle attività capitalizzate e delle poste rettificative, elencate di seguito:

- B6 - Costi per materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni e sconti);
- B7 - Costi per servizi;
- B8 - Costi per godimento di beni di terzi;
- B9 - Costi del personale;
- B11 - Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
- B12 - Accantonamento per rischi, nella misura massima ammessa dalle leggi e prassi fiscali;
- B13 - Altri accantonamenti;
- B14 - Oneri diversi di gestione.

- Per i bilanci dei Comuni non è applicabile questa elencazione

- Occorre rapportarla alla ripartizione interna del bilancio pubblico

POSTE RETTIFICATIVE

Le poste rettificative, i cui costi non devono entrare all'interno del PEF, sono le seguenti:

- **accantonamenti**, diversi dagli ammortamenti, **operati in eccesso** rispetto all'applicazione di norme tributarie, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 14 dell'Allegato;
- gli **oneri finanziari e le rettifiche di valori di attività finanziarie**;
- le **svalutazioni delle immobilizzazioni**;
- gli **oneri straordinari**;
- gli **oneri per assicurazioni**, qualora non espressamente previste da specifici obblighi normativi;
- gli **oneri per sanzioni**, **penali** e **risarcimenti**, nonché i costi sostenuti per il contenzioso ove l'impresa sia risultata soccombente;
- i **costi connessi all'erogazione di liberalità**;
- i **costi pubblicitari** e di **marketing**, ad esclusione di oneri che derivino da obblighi posti in capo ai concessionari;
- le **spese di rappresentanza**.

DEFINIZIONE DEI COSTI

In un'ottica di omogeneità nella rappresentazione e nella trattazione degli oneri ammissibili, i costi di cui alla slide precedente sono riclassificati nelle componenti:

- **COSTI OPERATIVI**: che comprendono costi operativi di gestione (CG_a) e costi comuni (CC_a);

- **COSTI D'USO DEL CAPITALE** (CK_a): per quanto concerne le voci riferite agli accantonamenti (Acc_a).

Dal momento che la base di calcolo è il 2018 occorre un aggiornamento in base agli **indici di inflazione**

Il tasso di inflazione relativo all'anno 2020, inteso come variazione percentuale della media calcolata su 12 mesi dell'indice mensile ISTAT per le Famiglie di Operai ed Impiegati (FOI esclusi i tabacchi) nei mesi da luglio dell'anno (a-1) rispetto a giugno dell'anno successivo, per le annualità 2019 e 2020, è pari a $I2019$ = 0,90% e a $I2020$ = 1,10%.

DELIBERA 443/2019 - ARTICOLO 4 (2)

Art. 4 - Determinazione delle entrate tariffarie

«4.2 Le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, ai sensi dell'Articolo 4 del MTR:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi.»

- possibilità di prevedere variazioni rispetto alle tariffe dell'anno precedente in presenza di caratteristiche esogene, come l'aumento del tasso di inflazione programmata o le modifiche del perimetro gestionale

- i limiti relativi agli incrementi sono specificati nell'Allegato.

LIMITE ALLA CRESCITA ANNUALE DELLE ENTRATE TARIFFARIE

In ciascun anno il totale delle entrate tariffarie di riferimento rispetta il seguente limite alla variazione annuale (art. 4 Allegato):

$$\sum T_a / \sum T_{a-1} \leq (1 + \rho_a)$$

$$\rho_a = rpi_a - X_a + QL_a + PG_a$$

dove:

- rpi_a = tasso di **inflazione** programmata, pari a 1,7%
- X_a = coefficiente di **recupero di produttività**, determinato dall'Ente territorialmente competente, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%
- QL_a = coefficiente per il **miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate** agli utenti, che può assumere un valore all'interno di un intervallo stabilito
- PG_a = coefficiente per la **valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale** con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, che può assumere un valore all'interno di un intervallo stabilito

DELIBERA 443/2019 - ARTICOLO 4.3

Art. 4 - Determinazione delle entrate tariffarie

«4.3 Qualora l'Ente territorialmente competente non individui obiettivi di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate e non preveda modifiche al perimetro gestionale, le entrate tariffarie possono essere incrementate, al massimo, per il valore corrispondente alla differenza tra il tasso di inflazione programmata e il miglioramento della produttività.»

È l'ETC a prevedere miglioramenti di qualità o variazioni del perimetro gestionale.

Appare tuttavia improbabile che tali funzioni non siano riconducibili alle scelte degli **enti locali**, che in molti casi **stabiliscono ancora sia gli obiettivi che le modalità di svolgimento dei servizi** che, anche all'interno dello stesso ambito, possono differire sensibilmente tra Comune e Comune.

Importanza dell'interazione tra Comune ed ETC; in Lombardia semplificata dal fatto che si tratta dello stesso soggetto.

COEFFICIENTI PG E QL

		PERIMETRO GESTIONALE (PG_a)	
		NESSUNA VARIAZIONE NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI	PRESENZA DI VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI
QUALITÀ PRESTAZIONI (QL_a)	MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA I Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a = 0$ $QL_a = 0$	SCHEMA II Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a \leq 3\%$ $QL_a = 0$
	MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA III Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a = 0$ $QL_a \leq 2\%$	SCHEMA IV Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a \leq 3\%$ $QL_a \leq 2\%$

COEFFICIENTI PG E QL

I coefficienti **PG** e **QL** sono **determinati dall'ETC** sulla base delle variazioni di costo, rispetto all'anno 2018, indicate dal gestore per l'anno 2020 e generate da:

- **Introduzione di nuovi servizi** (es. passaggio da raccolta stradale a raccolta porta a porta o nuove modalità di invio delle bollette) → **rivalutazione del coefficiente PG**
- **Variazioni nelle caratteristiche del servizio erogato** (es. maggiore frequenza nelle attività di spazzamento o estensione degli orari di apertura al pubblico dell'ufficio tributi) → **rivalutazione del coefficiente QL**

N.B.: considerato che il PEF viene costruito sui costi del 2018, una rivalutazione non corretta dei coefficienti può generare una mancata copertura dei costi sostenuti dall'ente per l'anno 2020.

PROBLEMA: l'ETC potrebbe non conoscere le variazioni di ogni Comune per il quale è chiamato ad operare

DELIBERA 443/2019 - ARTICOLO 4.4

Art. 4 - Determinazione delle entrate tariffarie

«4.4 Nel caso in cui l'Ente territorialmente competente ritenga necessario, per il raggiungimento degli obiettivi migliorativi definiti o per il superamento di situazioni di squilibrio economico e finanziario, il superamento del limite di cui al precedente comma 4.2, presenta all'Autorità, per i seguiti di competenza, **una relazione** attestando le valutazioni compiute come specificato nel citato articolo 4 del MTR.»

Apertura al superamento dei vincoli di incremento fissati dai commi precedenti, tramite relazione illustrativa presentata dall'ETC ad ARERA che deve contenere:

- Valutazione di congruità sulla base dei fabbisogni standard e delle risultanze che presentino oneri superiori ai valori standard
- Valutazione in ordine all'equilibrio economico finanziario
- Effetto relativo alla valorizzazione del fattore di sharing
- Valutazione su eventuali oneri aggiuntivi per incremento di qualità delle prestazioni e/o modifiche del perimetro gestionale

DELIBERA 443/2019 - ARTICOLO 4

Art. 4 - Determinazione delle entrate tariffarie

«4.5 In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori.»

La modalità di determinazione dei costi prospettata nel MTR comporta l'identificazione di valori massimi.

L'applicazione della tariffa potrà comunque essere definita per valori inferiori.

Problemi:

- possibile mancata copertura dei costi
- soluzioni tariffarie stabilite da ETC → Se ETC è un soggetto diverso dal Comune → **LIMITAZIONE DELL'AUTONOMIA DI ENTRATA**

DELIBERA 443/2019 - ARTICOLO 5.1

Art. 5 - Determinazione dei corrispettivi per l'utenza

«5.1 In ciascuna delle annualità 2020 e 2021, a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di quelle relative alle componenti di costo fisso individuate sulla base delle disposizioni di cui al MTR sono definiti:

• l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;

• i corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del d.P.R. 158/99.»

- Determinazione delle tariffe tramite i criteri stabiliti dal **Metodo Normalizzato** (MN).
- Divisione costi tra UD e UND in base a criteri motivabili
- Utilizzo dei coefficienti di cui al DPR 158/1999 derogati dal DL Fiscale
- Criteri alternativi ex art. 1 co. 652 non richiamati: <u>probabile dimenticanza (la Legge ancora ne prevede l'applicazione)</u>

DELIBERA 443/2019 - ARTICOLO 5.2

Art. 5 - Determinazione dei corrispettivi per l'utenza

«5.2 Nei casi in cui siano in vigore sistemi di tariffazione puntuale che abbiano superato l'applicazione delle citate tabelle, oppure nel caso in cui se ne preveda l'introduzione a partire dall'anno 2020, la nuova metodologia trova applicazione, nel periodo considerato, per la sola determinazione dei costi efficienti da riconoscere alla gestione.»

Nei casi di passaggio a commisurazione puntuale:

- negli anni precedenti
- prevista per il 2020

i Comuni potranno continuare a mantenere i criteri introdotti per l'attribuzione delle tariffe all'utenza.

DELIBERA 443/2019 - ARTICOLO 6

Art. 6 – Procedura di approvazione

«6.1 Sulla base della normativa vigente**, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario**, secondo quanto previsto dal MTR, **e lo trasmette all'Ente territorialmente competente**.

6.2 **Il piano economico finanziario è corredato** dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

a)**una dichiarazione**, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, **attestante la veridicità** dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) **una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati** nella modulistica **con i valori desumibili dalla documentazione contabile**, sia le evidenze contabili sottostanti;

c) **eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente**.

6.3 La procedura di **validazione** consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene **svolta dall'Ente territorialmente competente** o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.

6.4 Sulla base della normativa vigente, **l'Ente territorialmente competente** assume le pertinenti determinazioni e **provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti**, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.

6.5 **L'Autorità**, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, **verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa** ai sensi dei commi 6.1e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva.

6.6 **Fino all'approvazione da parte dell'Autorità** di cui al comma precedente, **si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente**.»

COSTRUZIONE PEF

Ai fini dell'approvazione del PEF:

1. Il gestore/i gestori redige/redigono il Piano Finanziario e lo trasmette/trasmettono all'ETC
2. L'ETC (se costituito) eventualmente crea un solo Piano Finanziario e lo valida verificando completezza coerenza e congruità dei dati e delle informazioni e lo trasmette insieme ai «*corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti*» all'Autorità -> definizione poco chiara
3. L' Autorità verifica la correttezza dei dati e la corretta osservanza delle regole stabilite e lo approva

N.B.: nel processo di costruzione del PEF, il Comune non viene mai citato, nonostante rappresenti il soggetto attivo nella maggior parte del territorio nazionale dell'obbligazione tributaria

VALIDAZIONE PEF

L'ETC ha l'onere di verificare che nel PEF predisposto dal gestore ci sia:

- **Coerenza degli elementi di costo** riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori
- **Rispetto della metodologia prevista** dal MTR per la determinazione dei costi
- **Rispetto dell'equilibrio economico – finanziario**

Inoltre il PEF viene annualmente aggiornato dall'ETC, il quale garantisce il raggiungimento dell'equilibrio economico – finanziario della gestione.

APPROVAZIONE PEF

Considerazioni in merito all'approvazione del Piano Finanziario:

- anche in base a normativa vigente prima del 2020 era il gestore a dover predisporre il PEF nella sua interezza
- ciò non è sempre riscontrabile nei fatti
- le fasi successive coinvolgono prima l'Ente territorialmente competente (EGATO? Regione? Provincia?) e poi anche l'Autorità stessa
- ruolo Comuni: ARERA non li considera affatto

DELIBERA 443/2019 - ARTICOLO 7

Art. 7 – Meccanismi di garanzia

«7.1 In caso di inerzia del gestore nella predisposizione del piano economico finanziario secondo quanto stabilito ai commi 6.1 e 6.2, l'Ente territorialmente competente, che abbia provveduto a richiedere i dati e gli atti necessari, ne dà comunicazione all'Autorità, informando contestualmente il gestore.

7.2 L'Autorità, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, provvede a diffidare il gestore e, in caso di perdurante inerzia, ad intimare l'adempimento agli obblighi regolatori, riservandosi comunque di procedere secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95. »

Novità in tema di inerzia:

l'ETC deve monitorare l'invio tempestivo dei dati da parte del Gestore.

Differenze rispetto al passato:

facoltà/obbligo di comunicare eventuale inerzia all'Autorità, la quale inizialmente diffida il gestore, arrivando anche a sanzionare i soggetti responsabili

DELIBERA 443/2019 - ARTICOLO 7.3

Art. 7 – Meccanismi di garanzia

«7.3 Il gestore, una volta predisposto il piano economico finanziario secondo quanto stabilito ai commi 6.1 e 6.2, in caso di inerzia dell'Ente territorialmente competente, ne dà comunicazione all'Autorità, informando contestualmente l'Ente medesimo.

7.4 L'Autorità, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, provvede a diffidare l'Ente territorialmente competente e, in caso di perdurante inerzia, ad intimare l'adempimento agli obblighi regolatori, riservandosi comunque di procedere secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.»

La stessa attività di controllo si verifica anche al contrario da parte del Gestore nei confronti dell'ETC, qualora quest'ultimo non dia corso all'iter descritto sopra in relazione all'adozione del Piano Finanziario.

DELIBERA 443/2019 - ARTICOLO 8

Art. 8 – Tempistiche e trasmissione

«8.1 Con riferimento all'anno 2020, l'Ente territorialmente competente trasmette all'Autorità, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento, la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione.

8.2 Per l'anno 2021, le tempistiche di trasmissione saranno definite con successivo provvedimento dell'Autorità.»

Anno 2020: l'ETC trasmette all'Autorità PEF e tariffe entro 30 giorni dall'adozione

Anno 2021: si attende un successivo provvedimento di ARERA

DEFINIZIONE DEI COSTI VARIABILI

Come disposto dall'art. 2, comma 2 dell'Allegato:

il totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile è pari a:

$$\sum TV_a = CRT_a + CTS_a + CTR_a + CRD_a + COI_{TV,a} - b(AR_a) - b(1+\omega_a)AR_{CONAI,a} + (1+\gamma_a)\,RC_{TV,a}/r$$

COSTI DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI INDIFFEERENZIATI (CRT_a)

La componente CRT_a rappresenta i **costi operativi per l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati**, ossia l'insieme delle operazioni di raccolta (svolta secondo diversi modelli di organizzazione del servizio: porta a porta, stradale, misto, di prossimità e a chiamata) e di trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati verso impianti di trattamento, recupero e smaltimento, con o senza trasbordo su mezzi di maggiori dimensioni.

Sono altresì incluse le seguenti operazioni:

- raccolta e trasporto dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni, nonché degli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale;
- gestione delle isole ecologiche (anche mobili) e delle aree di transfer;
- lavaggio e sanificazione dei contenitori della raccolta dei rifiuti indifferenziati;
- raccolta e gestione dei dati relativi al conferimento dei rifiuti da parte degli utenti e del successivo conferimento agli impianti di trattamento e di smaltimento.

COSTI DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RU (CTS_a)

- La componente CTS_a rappresenta i **costi operativi per l'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani**, incluse eventuali operazioni di pretrattamento dei rifiuti urbani residui, nonché le seguenti operazioni:

- trattamento presso gli impianti di trattamento meccanico-biologico costituiti da: unità di trattamento meccanico (per esempio: separatori, compattatori, sezioni di tritovagliatura) e/o unità di trattamento biologico (a titolo esemplificativo, bioessiccazione, biostabilizzazione, digestione anaerobica), attribuiti secondo un criterio di ripartizione basato sulla quantità dei rifiuti urbani avviati a successivo smaltimento;

- smaltimento presso gli impianti di incenerimento senza recupero energetico e smaltimento in impianti di discarica controllata.

COSTI DI TRATTAMENTO E RECUPERO DEI RU (CTR_a)

La componente CTR_a è relativa ai **costi operativi per l'attività di trattamento e di recupero dei rifiuti urbani e delle operazioni per il conferimento delle frazioni della raccolta differenziata alle piattaforme o agli impianti di trattamento** (finalizzato al riciclo e al riutilizzo, o in generale al recupero), che include le seguenti operazioni:

- trattamento presso gli impianti di trattamento meccanico-biologico costituiti da unità di trattamento meccanico e/o unità di trattamento biologico, attribuiti secondo un criterio di ripartizione basato sulla quantità dei rifiuti urbani avviati a successivo recupero;
- recupero energetico realizzato presso gli impianti di incenerimento;
- conferimento della frazione organica agli impianti di compostaggio, di digestione anaerobica o misti;
- commercializzazione e valorizzazione delle frazioni differenziate dei rifiuti raccolti.

COSTI DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI DIFFERENZIATI (CRD_a)

La componente CRD_a rappresenta i **costi operativi per l'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate, ossia l'insieme delle operazioni di raccolta** (svolta secondo diversi modelli di organizzazione del servizio: porta a porta, stradale e misto) **e di trasporto delle frazioni differenziate dei rifiuti urbani verso impianti di trattamento e di riutilizzo e/o di recupero**, con o senza trasbordo su mezzi di maggiori dimensioni.

Sono altresì incluse le seguenti operazioni:

- gestione delle isole ecologiche (anche mobili), dei centri di raccolta e delle aree di transfer;
- raccolta e trasporto dei rifiuti urbani pericolosi;
- raccolta dei rifiuti vegetali ad esempio foglie, sfalci, potature provenienti da aree verdi (quali giardini, parchi e aree cimiteriali);
- lavaggio e sanificazione dei contenitori della raccolta delle frazioni differenziate dei rifiuti;
- raccolta e gestione dei dati relativi al conferimento delle frazioni differenziate dei rifiuti da parte delle utenze e del successivo conferimento agli impianti di trattamento e di riutilizzo e/o di recupero.

COPERTURA DEGLI ONERI VARIABILI (COI_{TVa})

Questa voce di costo ha natura previsionale ed è destinata alla **copertura degli oneri variabili attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale**.

Esempi:

- Incremento raccolta differenziata
- Incremento percentuale di riutilizzo
- Incremento della frequenza di raccolta
- Passaggio da raccolta stradale a raccolta porta a porta

DETERMINAZIONE DELLA VARIABILE COI

L'ETC promuove il miglioramento del servizio, fissando annualmente obiettivi specifici da conseguire → non è chiaro se l'obiettivo sia vincolante per il gestore

Il conseguimento di tali obiettivi può essere favorito con l'introduzione delle componenti di costo COI_{TF} e COI_{TV} (stabilite dall'ETC), purché:

- sia possibile identificare puntualmente la corrispondenza tra il target di miglioramento da conseguire e le citate componenti
- la valorizzazione delle medesime possa essere effettuata sulla base di dati oggettivi, verificabili e ispirati all'efficienza dei costi, tenuto conto dei potenziali effetti di scala

DETERMINAZIONE DELLA VARIABILE COI

Mancato conseguimento degli obiettivi:



recupero (solo se a vantaggio dell'utenza) nell'anno 2022 **dell'eventuale scostamento tra le componenti COI** determinate per l'anno 2020 **e gli oneri sostenuti e rendicontati dal gestore** nella medesima annualità.

L'entità del recupero è proporzionale alla distanza tra l'obiettivo fissato e il livello effettivamente raggiunto.

Chi finanzia l'importo? → *«L'operatore si assume il rischio di conseguire l'obiettivo» (art. 8.3 MTR)*

PROVENTI VENDITA DI MATERIALE ED ENERGIA (AR_a)

AR_a è la somma dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti.

Sono ricomprese anche le componenti di ricavo diverse da quelle relative al servizio integrato di gestione dei RU effettuato nell'ambito di affidamento e riconducibili ad altri servizi effettuati avvalendosi di asset e risorse del servizio del ciclo integrato.

Non sono ricompresi i ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI a copertura dei maggiori oneri per la raccolta dei rifiuti di imballaggio.

FATTORE DI SHARING: b

Si tratta del fattore di *sharing* dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia da rifiuti tra gestore e utente.

Tale fattore può assumere un valore compreso nell'intervallo [0,3 - 0,6] ed è stabilito dall'ETC.

Ciò significa che i proventi non saranno né trattenuti interamente dal gestore né ripartiti interamente sull'utenza.

RICAVI DEI CORRISPETTIVI RICONOSCIUTI DAL CONAI ($AR_{CONAI,a}$)

È la somma dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI a copertura dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio

FATTORE DI SHARING: $b(1+\dot{\psi}_a)$

Si tratta del fattore di *sharing* dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI.

Tale fattore può assumere un valore compreso nell'intervallo [0,1 - 0,4] ed è stabilito dall'ETC.

Ciò significa che i proventi non saranno né trattenuti interamente dal gestore né ripartiti interamente sull'utenza.

COMPONENTI A CONGUAGLIO

$(1+Y_a)RC_{TV,a}/r$ e $(1+Y_a)RC_{TF,a}/r$

rappresentano per gli anni 2020 e 2021 le componenti a conguaglio rispettivamente di costo variabile e di costo fisso relativamente alle annualità 2018 e 2019.

Concetto di ***gradualità***

GRADUALITA’

Il coefficiente di gradualità, è determinato dall’ETC tenendo conto di tre fattori:

1. Valutazione del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere
2. Efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo
3. Risultati delle indagini di soddisfazione degli utenti del servizio oppure in riferimento al grado di rispetto della Carta dei Servizi

CRITICITA' NEL CONCETTO DI CONGUAGLIO (1)

Sez. regionale di controllo Corte dei Conti – Basilicata – parere n. 4/2019:

«in linea generale e salvo eccezioni che fossero previste da specifiche disposizioni normative, i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, illegittimamente non posti a carico degli utenti nell'esercizio di competenza, non possano essere inseriti nel Piano Economico Finanziario di esercizi successivi.»

CRITICITA' NEL CONCETTO DI CONGUAGLIO (2)

Non applicazione della componente a conguaglio, in quanto:

- **spostamento dell'onere tributario** tra platee di contribuenti differenti (soggetti passivi 2018 – soggetti passivi 2020)
- **il meccanismo in base a cui *«chi inquina paga»* non è minimamente considerato** → si impone a soggetti potenzialmente non-utenti nell'anno 2018 una differenza di costi non certo generatisi dal maggiore o minore conferimento di rifiuti oltre che basati su interpretazioni avvenute successivamente (a fine 2019)
- articolo 3 della L. 212/2000: ***«[…]le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo»***
- TAR sentenza n. 1826/2017: *«le ipotesi di **inserimento di costi del servizio riferibili ad anni precedenti nel Piano Economico Finanziario relativo all'anno successivo sono del tutto straordinarie** ed eccezionali, e giammai riconducibili a "ordinari" comportamenti negligenti/illegittimi imputabili all'Ente locale»*

CRITICITA' NEL CONCETTO DI CONGUAGLIO (3)

- MEF – Circolare n. 3/2019: *«**l'operazione di coprire un costo relativo a un esercizio precedente in un'annualità in cui tale costo non si è manifestato presenta non poche criticità**»*
- **principio di annualità**: i documenti del sistema bilancio sia di previsione che di rendicontazione sono predisposti con cadenza annuale e con riferimento a periodi di gestione coincidenti con l'anno solare
- **principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità:** per essere veritiero il bilancio deve essere rappresentativo delle *«reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria dell'esercizio»*
- **principio di congruità: «***la congruità consiste nella verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti»*
- **principio di competenza finanziaria:** criterio cardine per l'imputazione delle obbligazioni giuridicamente perfezionate al bilancio
- **principio della competenza economica:** obbligo di rilevare ed attribuire l'effetto delle operazioni nell'anno al quale tali operazioni si riferiscono

DEFINIZIONE DEI COSTI FISSI

Come disposto dall'art. 2, comma 3 dell'Allegato:

il totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso è pari a:

$$\sum TF_a =$$
$$CSL_a + CC_a + CK_a + COI_{TF,a} + (1 + \gamma_a)\, RC_{TF,a}/r$$

COSTI DI SPAZZAMENTO E LAVAGGIO (CSL_a)

La componente CSL_a è relativa ai **costi operativi per l'attività di spazzamento e lavaggio**, ossia l'insieme delle operazioni di spazzamento meccanizzato, manuale e misto, di lavaggio strade e suolo pubblico, svuotamento cestini e raccolta foglie

Sono incluse le operazioni di raccolta dei rifiuti abbandonati su strade o aree pubbliche, o su strade private soggette ad uso pubblico, su arenili e rive fluviali e lacuali, nonché aree cimiteriali.

Sono escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito.

COSTI COMUNI (CC_a)

I costi operativi comuni CC_a sono pari a:

$$CC_a = CARC_a + CGG_a + CCD_a + CO_{AL,a}$$

$CARC_a$

Sono i costi operativi per l'**attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti**, che comprende le operazioni di:

- **accertamento, riscossione** (incluse le attività di bollettazione e l'invio degli avvisi di pagamento);
- **gestione del rapporto con gli utenti** (inclusa la gestione reclami) anche mediante sportelli dedicati o call-center;
- **gestione della banca dati degli utenti e delle utenze, dei crediti e del contenzioso**;
- promozione di **campagne ambientali** sulle diverse fasi del ciclo integrato di gestione dei rifiuti, sulle attività necessarie alla chiusura del ciclo, nonché sull'impatto ambientale nel territorio di riferimento;
- **misure di prevenzione** che riducono:

i. la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita

ii. gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;

iii. il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti.

CGG_a

Sono i **costi generali di gestione** relativi sia al personale non direttamente impiegato nelle attività operative del servizio integrato di gestione dei RU, sia, in generale, la quota parte dei costi di struttura.

CCD_a

Sono i costi relativi alla quota di **crediti inesigibili** determinati:

1. nel caso di TARI tributo, secondo la normativa vigente

L'art. 101, comma 5, del D.P.R. n. 917 del 1986, dispone che le perdite su crediti sono deducibili e **quindi divengono costo** quando:

- **risultino elementi certi e precisi,** ovvero:
- ❑ sono decorsi 6 mesi dalla scadenza di pagamento
- ❑ il diritto alla riscossione del credito è prescritto
- ❑ il credito di modesta entità

- Importo non superiore a 5.000 € per le imprese con dimensione rilevante
- Importo non superiore a 2.500 € per le altre

- il debitore è assoggettato a **procedura concorsuale** o ha concluso un **accordo di ristrutturazione dei debiti omologato**

CCD_a

I crediti divengono inoltre inesigibili quando:

- è stato effettuato **accertamento** delle somme dovute
- è avvenuta la **notifica** dell'avviso di accertamento, dell'ingiunzione fiscale o della cartella di pagamenti
- sono **decorsi 6 mesi dalla notifica** del titolo esecutivo

2. nel caso di **tariffa corrispettiva**, considerando i crediti per i quali l'ente locale/gestore abbia esaurito infruttuosamente tutte le azioni giudiziarie a sua disposizione per il recupero del credito o, alternativamente, nel caso sia stata avviata una procedura concorsuale nei confronti del soggetto debitore, per la parte non coperta da fondi svalutazione o rischi ovvero da garanzia assicurativa

$CO_{AL,a}$

Include la quota degli **oneri di funzionamento degli Enti territorialmente competenti, di ARERA, nonché gli oneri locali**, che comprendono gli oneri aggiuntivi per canoni/compensazioni territoriali, gli altri oneri tributari locali, gli eventuali oneri relativi a fondi perequativi fissati dall'Ente territorialmente competente.

COSTI D'USO DEL CAPITALE (CK_a)

I costi d'uso del capitale CK_a, relativi a ciascun ambito di affidamento, sono pari a:

$$CK_a = Amm_a + Acc_a + R_a + RLIC_a$$

AMM_a

Indica la **componente a copertura degli ammortamenti delle immobilizzazioni** del gestore.

Il costo riconosciuto quale componente a copertura degli ammortamenti delle immobilizzazioni del gestore è pari a:

$$AMM_a = \sum_c \sum_t min(CI_{c,t} * dfl/VU_c ; (CI_{c,t} - FA^{a-2}_{CI,c,t}) * dfl_t^a)$$

Qualora il Comune gestisse soltanto la tariffa sarebbe esente da questa compilazione

ACC_a

Indica la **componente a copertura degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario**.

La valorizzazione di tale componente avviene considerando:

- gli **accantonamenti effettuati ai fini della copertura dei costi di gestione post-operativa delle discariche autorizzate e dei costi di chiusura**, ai sensi della normativa vigente
- gli **accantonamenti relativi ai crediti**:
  - TARI tributo → non può eccedere l'80% di quanto previsto dalle norme sul fondo crediti di dubbia esigibilità di cui al punto 3.3 dell'allegato n. 4/2 al Dlgs 118/2011
  - Tariffa corrispettiva → non può eccedere il valore massimo previsto dalle norme fiscali.
- eventuali **ulteriori accantonamenti iscritti a bilancio per la copertura di rischi ed oneri** previsti dalla normativa di settore e/o dai contratti di affidamento in essere
- **altri accantonamenti**, diversi dagli ammortamenti, non in eccesso rispetto all'applicazione di norme tributarie

COPERTURA DEGLI ONERI FISSI (COI_{TFa})

Questa voce di costo ha natura previsionale ed è destinata alla **copertura degli oneri fissi attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale**.

Esempi:

- Miglioramento delle prestazioni relative all'attività di spazzamento e lavaggio strade
- Introduzione di sistemi di tariffazione puntuale

CONDIZIONE PER LA RICLASSIFICAZIONE COSTI FISSI E VARIABILI

In ciascun anno è applicata la seguente condizione (art. 3 Allegato):

$$\mathbf{0{,}8 \leq \sum TV_a / \sum TV_{a-1} \leq 1{,}2}$$

Per l'anno 2020, ai fini della verifica della condizione di cui sopra, si considerano le entrate tariffarie $TV_{2019.}$

Nel caso in cui il rapporto $\sum TV_a / \sum TV_{a-1}$ sia:

- superiore a 1,2 ⟹ la quota di ricavi eccedente il vincolo viene ricompresa nel totale delle entrate relative alle componenti di costo fisso
- inferiore a 0,8 ⟹ la quota di ricavi necessaria al rispetto del vincolo è trasferita dal totale delle entrate relative alle componenti di costo fisso

NOVITA':

Il costo del personale operativo non va più inserito in quota parte tra i costi fissi

CONTENUTI MINIMI DEL PEF

Il PEF deve comprendere almeno i seguenti elementi:

- il **programma e il piano finanziario degli investimenti** necessari per conseguire gli obiettivi del servizio integrato di gestione dei RU
- la **specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili** per l'effettuazione del servizio di gestione integrata dei RU, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi
- le **risorse finanziarie necessarie** per effettuare il servizio di gestione integrata dei RU ovvero dei singoli servizi che lo compongono
- una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:

❑ il **modello gestionale ed organizzativo**, le eventuali variazioni previste rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni

❑ i **livelli di qualità del servizio**, le eventuali variazioni previste rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni

❑ la **ricognizione degli impianti esistenti**

N.B.: questa parte deve essere compilata da ciascun gestore per le attività di propria competenza; la descrizione dovrebbe riguardare l'anno 2020 e non il 2018.

PROGRAMMA E PIANO FINANZIARIO DEGLI INVESTIMENTI

Indica l'impiego di risorse finanziarie necessarie a realizzare gli interventi programmati, ovvero espone gli investimenti attuati o che il gestore intende attuare.

SPECIFICA DEI BENI, DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI DISPONIBILI

Questa sezione comprende una panoramica delle risorse umane e strumentali messe in campo nell'erogazione del servizio.

Si ritiene fondamentale un aggiornamento periodico a seguito dell'introduzione di modifiche del servizio.

In questa sezione inoltre, deve essere indicato l'eventuale ricorso all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi.

RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE

Questa sezione completa quella del piano finanziario degli investimenti, indicando in particolare i costi e gli oneri annuali e pluriennali di competenza necessari ad effettuare il servizio di gestione integrata dei RU e dei singoli servizi che lo compongono.

MODELLO GESTIONALE E ORGANIZZATIVO

All’interno di questo paragrafo è necessario riportare in modo esauriente le modalità di svolgimento del servizio

Esempio: Modalità e frequenza di raccolta e di spazzamento e lavaggio; modalità di trasporto e trattamento dei rifiuti; servizi offerti al cittadino connessi con la gestione dei rifiuti (fornitura kit, campagne informative, etc.)

Devono essere indicate eventuali modifiche rispetto all’anno precedente nell’erogazione del servizio (ad esempio l’introduzione di un nuovo servizio o variazione di un servizio preesistente)

LIVELLI DI QUALITA' DEL SERVIZIO

Questo contenuto rappresenta quello più complesso da reperire, in quanto i livelli di qualità del servizio non sono facilmente né immediatamente misurabili.

In linea teorica, il livello di qualità dovrebbe essere misurato mediante analisi sui contribuenti/fruitori del servizio: ciò però comporterebbe la necessità di realizzare annualmente tali ricerche e implicherebbe un dispendio di risorse umane ed economiche eccessivo e ingiustificato.

Solitamente per questa sezione si fa riferimento ad obiettivi espressi da indicatori numerici: ad esempio una soglia di produzione di rifiuti da non superare o un tasso di raccolta differenziata da raggiungere.

Diversamente, il servizio potrà ritenersi erogato in forma sufficiente allorquando non si siano verificate criticità segnalate dagli utenti o dagli uffici preposti.

RICOGNIZIONE DEGLI IMPIANTI ESISTENTI

Questo paragrafo può senz'altro essere incluso nella descrizione dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili.

In ogni caso, si consiglia di far rientrare in questa sezione una descrizione sull'impiantistica, elencando e descrivendo gli impianti necessari alla raccolta, allo stoccaggio ed allo smaltimento di cui si avvale il servizio pubblico (ad esempio centri di raccolta, piattaforme ecologiche, impianti di incenerimento, discariche, ecc.).

APPENDICI

L'art. 18, comma 3 dispone che il PEF deve altresì includere:

- una tabella contenente le voci di costo di gestione e di capitale relative al servizio e gli oneri relativi all'IVA e alle imposte (appendice 1)
- una relazione di accompagnamento al PEF (appendice 2)
- una dichiarazione di veridicità (appendice 3)

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL PEF

A cura del Gestore:

- Perimetro della gestione e servizi forniti
- Altre informazioni rilevanti (stato giuridico-patrimoniale, ricorsi pendenti, sentenze passate in giudicato)
- Dati sul territorio gestito
- Dati tecnici e di qualità
- Fonti di finanziamento
- Dati di conto economico
- Ricavi derivanti dalla vendita di materiale ed energia
- Dati relativi ai costi di capitale

N.B. : LA RELAZIONE E' NECESSARIA ALLA VALIDAZIONE DEL PEF DA PARTE DELL'ETC

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL PEF

A cura dell'ETC:

- Attività di validazione svolta
- Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie
- Costi operativi incentivanti
- Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie
- Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019
- Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing
- Scelta degli ulteriori parametri

N.B. : LA RELAZIONE E' NECESSARIA ALL'APPROVAZIONE DEL PEF DA PARTE DI ARERA

DELIBERA 444/2019/R/RIF

In data 31 ottobre 2019 l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – ARERA ha pubblicato sul proprio sito internet:

- la delibera 444/2019/R/Rif avente ad oggetto le **«Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati»**
- l'allegato contenente il testo integrato in tema di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti per il periodo di regolazione 1° aprile 2020 - 31 dicembre 2023 (TITR)

I provvedimenti concludono l'iter regolatorio iniziato lo scorso anno a seguito della pubblicazione dei **Documento di Consultazione 352** del 31 luglio scorso.

ARTICOLO 2 TITR

Art. 2 – Ambito di applicazione

«2.1 Il presente provvedimento definisce gli elementi informativi minimi che devono essere garantiti all'utente del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, nel periodo di regolazione 1° aprile 2020 - 31 dicembre 2023.

2.2 Gli obblighi relativi agli elementi informativi minimi di cui ai successivi articoli si applicano:

a) al gestore che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;

b) qualora le attività incluse nel servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani siano gestite da soggetti distinti:

i. al gestore che effettua l'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti;

ii. al gestore delle attività di raccolta e trasporto e al gestore delle attività di spazzamento e lavaggio delle strade – limitatamente alle lettere da a) a i) del comma 3.1, ciascuno per gli aspetti di propria competenza.»

Soggetti destinatari:

- Gestore tariffe e rapporti con gli utenti
- Gestore attività di raccolta e trasporto RT
- Gestore attività di spazzamento e lavaggio strade SL

ARTICOLO 2 TITR

«2.3 Le disposizioni stabilite dal presente provvedimento, che operano in via sperimentale fino al 31 dicembre 2020, si applicano:

a) dal 1° aprile 2020, salvo quanto previsto alla successiva lettera b);

b) dal 1° gennaio 2021 per:

i. i gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani o dei singoli servizi di raccolta e trasporto e/o di spazzamento e lavaggio delle strade, ivi compresi i Comuni che gestiscono tali servizi in economia, che servono territori, anche oggetto di procedure di affidamento diverse, con una popolazione residente non eccedente 5.000 abitanti;

ii. i gestori delle attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti che servono territori, anche oggetto di procedure di affidamento diverse, con una popolazione residente non eccedente 5.000 abitanti.»

Entrata in vigore:

- 1° aprile 2020 → Comuni e soggetti gestori che servono territorio > 5.000 abitanti
- 1° gennaio 2021 → Comuni e soggetti gestori che servono territorio < 5.000 abitanti

ARTICOLO 3 TITR (1)

I Comuni sono tenuti a predisporre una sezione del **sito istituzionale** contenente le informazioni indicate dalla lettera j) alla lettera s).

j) **regole di calcolo della tariffa**, con indicazione in forma fruibile per gli utenti, anche attraverso esempi, delle variabili su cui si basa il calcolo della quota fissa e della quota variabile, delle riduzioni applicabili agli utenti domestici e non domestici, dei meccanismi di conguaglio, delle imposte applicabili;

k) informazioni per l'accesso alle eventuali **riduzioni tariffarie** accordate agli utenti in stato di disagio economico e sociale e la relativa procedura, ove le suddette riduzioni siano previste;

l) estremi degli **atti di approvazione della tariffa** per l'anno in corso con riferimento all'ambito o ai comuni serviti;

m) **regolamento TARI** o regolamento per l'applicazione di una tariffa di natura corrispettiva emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 668, della legge n. 147/13;

n) **modalità di pagamento** ammesse con esplicita evidenza di eventuali modalità di pagamento gratuite;

o) **scadenze** per il pagamento della tariffa riferita all'anno in corso;

ARTICOLO 3 TITR (2)

p) **informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento**, ivi inclusa l'indicazione, per quanto applicabile, del tasso di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni, nonché tutte le indicazioni utili affinché l'utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell'importo dovuto;

q) **procedura/e per la segnalazione di errori** nella determinazione degli importi addebitati, e di errori e/o variazioni nei dati relativi all'utente o alle caratteristiche dell'utenza rilevanti ai fini della commisurazione della tariffa, con relativa modulistica, ivi inclusi i moduli per la richiesta di rimborsi, liberamente accessibile e scaricabile;

r) indicazione della **possibilità di ricezione dei documenti di riscossione in formato elettronico** nonché della relativa procedura di attivazione;

s) **eventuali comunicazioni agli utenti da parte dell'Autorità** relative a rilevanti interventi di modifica del quadro regolatorio o altre comunicazioni di carattere generale destinate agli utenti; in tali casi il testo della comunicazione viene reso noto al gestore tramite il sito internet dell'Autorità e deve essere pubblicato sul sito internet dei soggetti di cui al precedente comma 2.2 entro 30 (trenta) giorni solari dalla pubblicazione sul sito internet dell'Autorità.»

ARTICOLO 3 TITR (3)

Eventuali variazioni di rilievo devono essere pubblicate almeno 30 giorni prima della data di decorrenza delle medesime.

N.B: a seguito dello slittamento del termine di approvazione delle delibere tariffarie e regolamentari al 30 aprile, disposto dalla conversione in legge del DL Fiscale, i contenuti di cui alle lettere j), k), l), m), n), o) potrebbero non essere disponibili già dal 1° aprile 2020.

Dal momento che la deliberazione in commento risulta pubblicata precedentemente alla proroga si ritiene opportuno che tali contenuti siano pubblicati soltanto una volta adottati dall'ente

ARTICOLO 4 TITR

Art. 4 – Disposizioni generali in materia di documenti di riscossione

«Il gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani ovvero il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti **è tenuto ad inviare** agli utenti un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico secondo quanto disposto dal successivo comma 4.2.

4.2 Il documento di riscossione deve contenere specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione. Il documento deve altresì chiarire che l'opzione di invio in formato elettronico si estende alle comunicazioni agli utenti di cui all'Articolo 9.

4.3 Nel documento di riscossione o negli eventuali prospetti informativi allegati viene riservato uno spazio dedicato alle eventuali comunicazioni da parte di ARERA di cui all'Articolo 3, comma 3.1, lett. s), del presente provvedimento.

4.4 Nessun corrispettivo può essere applicato agli utenti per la ricezione dei documenti di riscossione e degli eventuali prospetti informativi allegati.»

Novità:

- Per la prima volta si parla di **obbligo di un invio di un avviso di pagamento**
- Opzione per i contribuenti di ricevere l'avviso di pagamento in **formato elettronico**
- Introduzione all'interno dell'avviso di una sezione dedicata ad eventuali **comunicazioni da parte di ARERA**

ARTICOLO 5 TITR (1)

Art. 5 – Informazioni generali nei documenti di riscossione

«5.1 Il documento di riscossione o eventuali prospetti informativi allegati riportano, in modo chiaro e comprensibile, almeno le seguenti informazioni generali:

a) **indicazione del servizio** a cui si riferisce l'importo addebitato;

b) **dati identificativi dell'utente**, tra i quali cognome, nome e codice fiscale o denominazione societaria e partita IVA, nonché il codice univoco identificativo dell'utente;

c) **dati caratterizzanti** ciascuna delle **utenze** a cui si riferisce l'importo addebitato, ove i medesimi siano necessari ai fini della commisurazione della tariffa:

i) indirizzo e codice utenza;

ii) superficie assoggettabile, espressa in metri quadrati;

iii) dati catastali, ove disponibili;

iv) categoria di utenza;

v) nel caso di utenza domestica, numero di occupanti dell'immobile;

vi) ove la tariffa sia commisurata alla quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, indicazione di tali quantità, con riferimento alla/e frazione/i soggetta/e a misurazione ai fini della commisurazione della tariffa;

d) **indirizzo internet e/o recapito telefonico e/o indirizzo dello sportello fisico** presso cui reperire la procedura per l'eventuale comunicazione di errori o variazioni nei dati di cui alle lettere b) e c) del presente comma;

e) **periodo di riferimento del documento di riscossione**; nel caso di variazioni in corso d'anno dei dati di cui alla lettera c) del presente comma è indicata la decorrenza delle medesime dando evidenza degli importi dovuti per l'erogazione del servizio;

f) **recapiti telefonici, postali e di posta elettronica per l'invio di richieste di informazioni**, di reclami e/o di richieste di rettifica relativi all'importo addebitato e al pagamento nonché, ove presenti, recapiti e orari degli sportelli fisici per l'assistenza agli utenti.

ARTICOLO 5 TITR (2)

L’art. 5 elenca le informazioni minime che devono essere riportate all’interno dei **documenti di riscossione**.

Si tratta di informazioni già previste nella maggior parte dei documenti di riscossione inviati dai Comuni ai contribuenti.

N.B.: rispetto al precedente DCO 352, A. lascia agli enti la facoltà di indicare i dati catastali.

ARTICOLO 6 TITR (1)

Art. 6 – Informazioni sugli importi addebitati nei documenti di riscossione

«6.1 Il documento di riscossione o eventuali prospetti informativi allegati riportano almeno i seguenti dati sugli importi addebitati e sul calcolo della tariffa, relativi a ciascuna delle utenze a cui si riferiscono gli importi oggetto di riscossione:

a) importo complessivo addebitato, con riferimento a ogni singola utenza, ove applicabile, per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero per l'attività di raccolta e trasporto e l'attività di spazzamento e lavaggio delle strade, qualora i servizi vengano fatturati distintamente, espresso in euro; nel caso di variazioni in corso d'anno dei dati di cui al comma 5.1, lettera c), dal punto ii) al punto v), il documento di riscossione indica distintamente gli importi relativi a ciascuna situazione dell'utenza nel periodo di riferimento del documento di riscossione;

b) scadenza per il pagamento in un'unica soluzione;

c) ove applicabile, importo, espresso in euro, di ciascuna delle rate in cui è effettuabile il pagamento ai sensi dell'Articolo 1, comma 688, della legge n. 147/13, con relativa scadenza;

d) indicazione distinta degli importi, espressi in euro, relativi alla parte fissa e alla parte variabile della tariffa;

e) in caso di applicazione di tariffa con misurazione puntuale delle quantità conferite, indicazione, ove rilevante, delle prestazioni incluse nel servizio minimo;

f) importo, espresso in euro, e descrizione sintetica delle eventuali riduzioni applicate;

g) importo, espresso in euro, degli eventuali conguagli relativi a periodi precedenti e indicazione della possibilità che l'importo addebitato con riferimento al periodo in corso sia rettificato a conguaglio;

Lettera g): dipende dalle modalità di riscossione adottate dell'ente

ARTICOLO 6 TITR (2)

Art. 6 – Informazioni sugli importi addebitati nei documenti di riscossione

h) indicazione distinta degli importi, espressi in euro, relativi ad imposte, tributi o addizionali, nonché delle eventuali ulteriori componenti tariffarie diverse da quanto dovuto per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, in coerenza con la normativa vigente;

i) estremi degli atti di approvazione rilevanti con riferimento alla tariffa applicata o, in caso di conguagli, alle tariffe applicate;

j) indicazione del sito internet e/o dei recapiti telefonici e/o dell'indirizzo degli sportelli fisici, ove presenti, presso cui è possibile reperire le informazioni per l'accesso alle eventuali riduzioni tariffarie accordate agli utenti in stato di disagio economico e sociale e la relativa procedura, ove le suddette riduzioni siano previste.»

Lettera h): a parte la suddivisione degli importi richiesti in tributo e addizionale provinciale TEFA, quest'ultime attività sono poste fuori dal perimetro di definizione del servizio stabilito da ARERA con la deliberazione 713/2018: infatti, A. si preoccupa di specificare "in coerenza con la normativa vigente";

Lettera j): BONUS SOCIALE

BONUS SOCIALE

Art. 57-bis L. n. 157/2019 – Disciplina della TARI. Coefficienti e termini per la deliberazione piano economico finanziario e delle tariffe. Introduzione del bonus sociale per i rifiuti e automatismo del bonus per energia elettrica, gas e servizio idrico

«2. Al fine di promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente assicura agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate. Gli utenti beneficiari sono individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente definisce, con propri provvedimenti, le modalità attuative, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, sulla base dei princìpi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

Novità introdotta dalla Legge di conversione del DL Fiscale:

possibilità per gli utenti domestici che si trovano in condizioni economico-sociali disagiate di accedere al servizio di gestione integrata dei rifiuti con **tariffe agevolate**.

A. ha l'onere di definire le **modalità attuative** di tale beneficio sulla base dei criteri individuati con Decreto del Consiglio dei ministri da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (quindi entro metà aprile).

ARTICOLO 7 TITR

Art. 7 - Informazioni su modalità di pagamento nei documenti di riscossione

«7.1 Il documento di riscossione o eventuali prospetti informativi allegati riportano almeno le seguenti informazioni sulle modalità di pagamento:

a) elenco delle modalità di pagamento ammesse, ivi compresa l'indicazione di tutti i dati del beneficiario necessari affinché l'utente possa effettuare il pagamento;

b) situazione dei pagamenti precedenti, **ove disponibile**, ivi compresa l'indicazione degli importi eventualmente ancora dovuti e della scadenza degli stessi;

c) ove risultino importi ancora dovuti, le procedure che si applicano in caso di ritardato od omesso pagamento, nonché le informazioni su eventuali tassi di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni applicabili, nonché tutte le indicazioni utili affinché l'utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell'importo dovuto.»

Ulteriori informazioni da indicare nei documenti di riscossione:

- Modalità di pagamento
- Procedure applicabili in caso di ritardato od omesso pagamento
- Se disponibile, situazione dei pagamenti precedenti

CRITICITA':

- Difficoltà dei Comuni per il mantenimento della banca dati aggiornata
- Obbligo di emissione degli avvisi di accertamento

ARTICOLO 8 TITR (1)

Art. 8 - Informazioni su servizio e risultati ambientali nei documenti di riscossione

«8.1 Il documento di riscossione o eventuali prospetti informativi allegati riportano le seguenti informazioni minime sull'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono e sui risultati ambientali della gestione:

a) ragione sociale del gestore che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero il servizio di raccolta e trasporto e/o del gestore del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade;

b) recapiti telefonici, postali e di posta elettronica per l'invio di richieste di informazioni, la segnalazione di disservizi e l'invio di reclami da parte degli utenti, con riferimento al servizio di raccolta e trasporto e al servizio di spazzamento e lavaggio delle strade;

c) recapiti e orari di apertura degli sportelli fisici (ove presenti) per l'assistenza agli utenti;

d) indicazione del sito internet ove è disponibile la Carta della qualità del servizio e le altre informazioni di cui all'Articolo 3.»

Finalità documento di riscossione:

- Consapevolezza del contribuente delle specifiche relative al pagamento del servizio
- Consapevolezza del contribuente delle modalità in cui il servizio è erogato

ARTICOLO 8 TITR (2)

Art. 8 - Informazioni su servizio e risultati ambientali nei documenti di riscossione

«8.2 Il documento di riscossione o eventuali prospetti ad esso allegati riportano con cadenza almeno annuale le seguenti informazioni minime:

a)calendario e orari vigenti relativi alla raccolta dei rifiuti urbani, con riferimento a tutte le modalità di raccolta a disposizione dell'utente, ivi inclusi i centri di raccolta e con esclusione delle eventuali modalità di raccolta per cui non fosse effettuabile una programmazione; **in alternativa, indicazione del sito internet proprio o del gestore del servizio di raccolta e trasporto presso cui tali informazioni sono disponibili;**

b) calendario e orari di effettuazione dell'attività di spazzamento e lavaggio delle strade e, ove questa non sia oggetto di programmazione, informazioni relative alla frequenza di effettuazione nonché, in ogni caso, eventuali divieti relativi alla viabilità e alla sosta collegati con l'attività di spazzamento e lavaggio delle strade; **in alternativa, indicazione del sito internet proprio o del gestore del servizio presso cui tutte le suddette informazioni sono disponibili**;

c) istruzioni per il corretto conferimento dei rifiuti urbani;

d) percentuale di raccolta differenziata conseguita nel Comune o nell'ambito territoriale in cui è ubicata l'utenza, con riferimento ai tre anni solari precedenti a quello di emissione del documento di riscossione, calcolata come indicato all'Articolo 10, commi 10.1 e 10.2.»

Lettere a) e b):

- è consentito effettuare esplicito rinvio alla sezione del sito internet del Comune o del Gestore
- si evita un aggravio, nell'avviso di pagamento, di informazioni certamente utili che però lo renderebbero decisamente prolisso
- riduzione spese emissione avvisi di pagamento

ARTICOLO 9 TITR

Art. 9 - Disposizioni in materia di comunicazioni agli utenti

«9.1 Il gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani ovvero il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti, qualora le attività incluse nel medesimo servizio integrato siano gestite da soggetti distinti, **comunica agli utenti interessati, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari**, le variazioni di rilievo nelle condizioni di erogazione del servizio di raccolta e trasporto e/o del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade, e/o dell'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti, che includono almeno le seguenti:

a) modifiche nella modalità di raccolta dei rifiuti urbani, nei casi di estensione del servizio di raccolta differenziata e di passaggio da raccolta stradale a raccolta porta a porta;

b) modifiche nel calendario della raccolta porta a porta;

c) modifiche nelle modalità di effettuazione del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade che comportino effetti sui comportamenti degli utenti, in particolare quando implichino divieti relativi alla viabilità e alla sosta;

d) modifiche nel regime di tariffazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;

e) modifica del soggetto che effettua l'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti.»

Il comma 1 dell'art. 9 elenca le eventuali variazioni che devono essere necessariamente comunicate con un preavviso di almeno 30 giorni.

È facoltà dell'ente decidere la modalità di comunicazione più opportuna.

Il termine di 30 giorni non si applica alle variazioni di natura emergenziale.

ARTICOLO 11 TITR

Art. 11 - Trasmissione di informazioni tra operatori

«11.1 Ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui al presente provvedimento i gestori delle attività di raccolta e trasporto e i gestori delle attività di spazzamento e lavaggio delle strade sono tenuti a trasmettere al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti:

a) le informazioni rilevanti di cui ai commi 3.1, 5.1, 6.1, 7.1, 8.1 e 8.2 **entro il 30 aprile 2020**;

b) le informazioni sulle successive variazioni negli elementi di cui ai sopradetti commi, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 11.2, **entro 15 (quindici) giorni solari dalle relative modifiche**.

11.2 Ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui al comma 3.3 e all'Articolo 9, il gestore delle attività di raccolta e trasporto e il gestore delle attività di spazzamento e lavaggio delle strade sono tenuti a trasmettere le informazioni necessarie al soggetto gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti almeno 45 (quarantacinque) giorni solari prima del momento in cui le variazioni di rilievo del servizio diventano efficaci.»

N.B: il termine del 30 aprile 2020 entro il quale i gestori dei servizi di RT e SL sono tenuti a trasmettere le informazioni di cui ai commi citati al gestore delle tariffe, non permetterà l'invio dei documenti di riscossione aggiornati con le disposizioni contenute nel provvedimento prima di quel termine considerato che i Comuni con una popolazione superiore a 5.000 abitanti sono tenuti ad applicare le disposizioni contenute nel presente provvedimento, anche con riferimento all'aggiornamento degli avvisi di pagamento, dal 1° aprile 2020.

Se l'invio avverrà dopo il 30 aprile → avvisi completi

Data di invio di non facile identificazione

FABBISOGNI STANDARD (1)

Art. 1, comma 653 – L. 147/2013

«A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654 il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.»

Il 23 dicembre 2019 il MEF ha pubblicato le Linee guida interpretative per l'anno 2020 concernenti l'applicazione del comma 653 ed il relativo utilizzo alla luce della delibera ARERA 443.

NOVITA': ai sensi dell'art. 16 del MTR i fabbisogni standard vengono utilizzati come **benchmark di riferimento** per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti per l'individuazione dei coefficienti di gradualità

Fabbisogni: paradigma di confronto per permettere all'ente di valutare l'andamento della gestione del servizio

Calcolo: costo standard di riferimento per la gestione di una tonnellata di rifiuti (130,45 €) * le tonnellate di rifiuti urbani gestite dal servizio.

FABBISOGNI STANDARD (2)

Al valore del costo standard di riferimento occorre aggiungere le variabili:

- % raccolta differenziata
- Distanza in km fra il comune e gli impianti
- Numero e tipologia degli impianti regionali
- % di RU trattati e smaltiti negli impianti regionali
- Forma di gestione
- Fattori di contesto del Comune mutevoli solo nel lungo periodo
- Economie/diseconomie di scala
- Modalità di raccolta
- Cluster di riferimento

DECRETO FISCALE – TEFA (1)

Art. 38- bis– Riversamento del tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali

«1. All'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "tesoreria della provincia" sono inserite le seguenti: "o della città metropolitana";

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nel caso di pagamenti effettuati attraverso il versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1° giugno 2020, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del medesimo decreto provvede al riversamento del tributo spettante alla provincia o città metropolitana competente per territorio, al netto della commissione di cui al comma 5 del presente articolo. **Salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, da comunicare all'Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio 2020**, in deroga al comma 3 del presente articolo e all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, **a decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura del tributo di cui al presente articolo è fissata al 5 per cento** del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia. **Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze**, da emanare entro il 31 maggio 2020, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, **sono stabiliti i criteri e le modalità per assicurare il sollecito riversamento del tributo anche con riferimento ai pagamenti effettuati tramite conto corrente**, nonché eventuali ulteriori criteri e modalità di attuazione della disposizione di cui al primo periodo. In mancanza dell'intesa, i decreti di cui al periodo precedente sono comunque emanati purché i relativi schemi siano stati sottoposti all'esame della Conferenza Stato-città ed autonomie locali almeno trenta giorni prima dell'emanazione."

DECRETO FISCALE – TEFA (2)

- La lettera a) include il versamento TEFA anche alla tesoreria della Città metropolitana

- La lettera b) prevede che:

➢ In caso di pagamenti effettuati con F24, dal 1° giugno 2020 → riversamento al netto della commissione spettante al Comune

➢ Dal 1° gennaio 2020 la misura del tributo è fissata al 5 per cento del prelievo, salvo diversa comunicazione della provincia o della Città metropolitana all'Agenzia delle Entrate **entro il 28 febbraio 2020**

➢ Occorrono decreti attuativi da emanare entro 31 maggio

DECRETO FISCALE – CATEGORIA STUDI PROFESSIONALI

Art. 58-quinquies - Modifiche all'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158

«1. All'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: “uffici, agenzie, studi professionali”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “uffici, agenzie”;

b) le parole: “banche ed istituti di credito”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “banche, istituti di credito e studi professionali”.»

CONSEGUENZE:

- Variazione del coefficiente *Kd* da applicare agli studi professionali
- Riduzione tassazione della categoria degli studi professionali

Kd medio "Uffici, agenzie"		Kd medio "Banche, istituti di credito"	
N	8,76	N	4,64
C	7,87	C	4,31
S	8,58	S	4,71

DECRETO CRESCITA – EFFICACIA DELIBERAZIONI

L'art. 15-bis rubricato «Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali»:

- Prevede, ai fini dell'efficacia, l'utilizzo della sola **modalità telematica** per l'invio al Ministero dell'economia e delle finanze di tutte le **delibere regolamentari e tariffarie**, per i tributi diversi da imposta di soggiorno, IRPEF, IMU e TASI entro il 14 ottobre
- Incide sulla **modalità di acquisto dell'efficacia delle delibere e dei regolamenti TARI**, in quanto in precedenza la pubblicazione sul sito MEF aveva scopo puramente informativo
- Prevede che i versamenti con **scadenza prima del 1° dicembre** di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli **atti dell'anno precedente** e che I versamenti con **scadenza successiva al 1° dicembre** di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli **atti pubblicati entro il 28 ottobre**, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato.
- Specifica che in caso di **mancata pubblicazione** entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

REGOLAMENTI E DELIBERE TARIFFARIE - EFFICACIA

<table>
<tr><th>Tributo</th><th>Termine trasmissione deliberazioni al MEF</th><th>Pubblicazione deliberazioni sul sito internet www.finanze.it</th><th>Efficacia deliberazioni ai fini dei versamenti</th></tr>
<tr><td>Addizionale comunale all’IRPEF</td><td>20 dicembre</td><td>l’atto acquista efficacia per l’anno di riferimento se pubblicato entro il 20 dicembre dello stesso anno.</td><td>acconto: sulla base degli atti vigenti nell’anno precedente;
rata a saldo: sulla base degli atti pubblicati alla data del 20 dicembre.</td></tr>
<tr><td>IMU e TASI</td><td rowspan="2">14 ottobre</td><td rowspan="2">l’atto acquista efficacia per l’anno di riferimento se pubblicato entro il 28 ottobre dello stesso anno.</td><td>prima rata: sulla base degli atti vigenti nell’anno precedente;
rata a saldo: sulla base degli atti pubblicati alla data del 28 ottobre.</td></tr>
<tr><td>TARI, ICP, CIMP, TOSAP e ISCOP</td><td>rate scadenti prima del 1° dicembre: sulla base degli atti vigenti nell’anno precedente;
rate scadenti a decorrere dal 1° dicembre: sulla base degli atti pubblicati alla data del 28 ottobre.</td></tr>
<tr><td>Imposta soggiorno e contributo di sbarco</td><td>/</td><td colspan="2">l’atto acquista efficacia a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione (la pubblicazione deve essere effettuata dal MEF entro 15 giorni lavorativi decorrenti dall’inserimento dell’atto nel Portale del federalismo fiscale).</td></tr>
</table>

CIRCOLARE MINISTERIALE 2/DF/2019

Con la Circolare n.2/DF – 22 novembre 2019, il MEF ha chiarito la questione delle **scadenze TARI**, affermando che quanto segue.

Esempio:

Rate TARI 2020 stabilite dall'ente: 16 aprile, 16 luglio, 16 ottobre, 16 dicembre

- le prime 3 rate costituiscono un acconto versato, sulla base delle tariffe dell'anno 2019, in misura pari ad una percentuale stabilita dall'ente
- l'ultima dovrà essere calcolata, a saldo, sulla base delle tariffe stabilite per l'anno 2020 a condizione che la relativa deliberazione sia stata pubblicata entro il 28 ottobre 2020
- ciò comporta l'adeguamento delle disposizioni regolamentari vigenti, ferma restando la facoltà di stabilire le rate di versamento della TARI con apposita deliberazione annuale anziché nel corpo del regolamento di disciplina del tributo.



Grazie per l'attenzione